



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30/04/2016

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016**

L'anno **Duemilasedici**, il giorno trenta del mese di **Aprile**, alle ore 10:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO		X
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	DE NISI GLENDA	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA		X	15.	GIOSAFAT SCADUTO	X	
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID		X	18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						14	3

ne risultano **PRESENTI** n. 14 e **ASSENTI** n. 3.

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

Durante la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno del Consiglio, entra in aula il Consigliere Comunale Chiara Bonciolini. La seduta prosegue pertanto con n. 15 Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, per quanto previsto dai commi 641 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTO CHE il D.L. 16/2014, convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014, ha apportato le seguenti modifiche normative in materia di TARI:

- per gli anni 2014 e 2015 i coefficienti previsti per la determinazione delle tariffe dal cosiddetto “metodo normalizzato” possono essere utilizzati in maniera inferiori o superiori al 50 per cento;
- l'Ente può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni della tariffa rispetto a quanto previsto dalla lettera a) ed e) del comma 659 della legge di stabilità 2014. La relativa copertura potrà essere disposta attraverso autorizzazioni di spesa e finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all'“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa;

- detta Autorità non è tuttavia operativa per l'esercizio unitario delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti, non avendo ancora provveduto all'affidamento del servizio medesimo nell'ambito territoriale ottimale di competenza;
- si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all'approvazione del suddetto Piano, quale autorità competente;

VISTO lo schema di Piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto dal servizio ambiente nell'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 27.04.1999, in cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili (**allegato A**);

DATO ATTO che il predetto piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che:

- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
- la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi:
 - a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
 - b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
 - c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
 - d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

VISTO che sulla base del Piano Finanziario suindicato, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, sono state determinate le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (**allegato B**);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte dei Responsabili del Settore n. 3 e n. 2, in base alle rispettive competenze e riguardanti rispettivamente: per il primo il piano finanziario (allegato A), per il secondo le tariffe e le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che ai allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che i predetti pareri sono resi nel rispetto delle disposizioni dettate dagli art. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni;

VISTA la nota della Conferenza Stato-Città del 18 febbraio 2016, con la quale è stato comunicato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione del corrente anno al 30 aprile 2016;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (De Nisi, Rossi, Scaduto, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra

utenze domestiche e non domestiche, come da allegato che forma parte integrante della presente deliberazione (**allegato A**).

2. DI DETERMINARE le tariffe massime per l'anno 2016, come riportate nell'allegato al presente atto (**allegato B**).

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 10;

voti contrari n. 5 ((De Nisi, Rossi, Scaduto, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.